

**CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2013**

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	2	0,01%	0	0,00%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0,00%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	23	0,13%	3	0,02%
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	7	0,04%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	4	0,02%	151	0,85%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	694	3,89%	0	0,00%
FORZE ARMATE	0	0,00%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	1	0,01%	12	0,07%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	13	0,07%	7	0,04%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	41	0,23%	6	0,03%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	104	0,58%	6	0,03%
MINISTERI	46	0,26%	390	2,19%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	640	3,59%	5	0,03%
PROVINCE AUTONOME	14	0,08%	45	0,25%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	469	2,63%	83	0,47%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	8.074	45,26%	2.232	12,51%
SCUOLA	6.886	38,60%	980	5,49%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	481	2,70%	60	0,34%
UNIVERSITA'	341	1,91%	104	0,58%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.840</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.084</b>	<b>22,89%</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 2 - I soggetti esterni (collaboratori e consulenti) e gli incarichi, conferiti e liquidati

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2012	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2012	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.038	439	3.902	2.314	6.378.747
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	123	116	288	242	470.949
ENTI DI VIGILANZA	138	27	272	39	513.310
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	18	14	26	18	220.270
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.193	4.779	8.509	7.626	61.629.376
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	69	65	130	118	437.706
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	4	2	5	2	47
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	333	331	466	446	1.215.751
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.013	2.745	4.838	4.222	8.534.959
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.520	2.830	4.811	3.747	22.111.054
MINISTERI	3.975	2.557	7.696	5.201	26.435.850
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	155	143	231	207	3.201.938
PROVINCE AUTONOME	6.146	5.605	12.918	11.437	34.091.702
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.000	1.458	3.460	2.236	7.953.860
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	40.356	28.051	71.879	45.433	180.569.624
SCUOLA	33.310	28.955	55.272	45.714	61.772.731
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	18.394	15.768	31.758	25.823	226.397.838
UNIVERSITA'	35.126	24.100	60.311	37.106	95.943.733
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>152.911</b>	<b>117.985</b>	<b>266.771</b>	<b>191.931</b>	<b>737.879.446,55</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

**Tabella 3 - I collaboratori esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2013**  
**Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente**

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2013	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2013	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	2.913	2.031	4.573	2.826	10.533.599
BASILICATA	1.083	749	1.624	1.047	5.007.911
CALABRIA	3.071	2.293	4.639	3.310	11.240.102
CAMPANIA	7.549	4.559	11.915	6.804	27.407.729
EMILIA-ROMAGNA	12.869	10.072	24.537	17.732	63.418.768
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.066	3.588	8.952	6.123	16.477.851
LAZIO	22.598	16.951	37.189	26.736	155.723.649
LIGURIA	3.893	2.507	7.505	4.240	16.889.296
LOMBARDIA	25.267	22.572	44.841	37.549	142.009.605
MARCHE	4.636	3.630	8.090	5.882	17.320.427
MOLISE	1.003	706	1.707	1.019	3.512.497
PIEMONTE	7.578	5.971	14.941	10.664	34.931.291
PUGLIA	9.115	6.536	13.859	8.925	29.600.435
SARDEGNA	4.626	3.397	6.834	4.659	20.377.247
SICILIA	7.533	4.766	11.254	6.386	19.616.245
TOSCANA	11.187	7.584	18.966	11.951	39.907.609
TRENTINO-ALTO ADIGE	7.922	7.289	16.322	14.148	46.750.555
UMBRIA	2.319	1.781	3.813	2.731	8.614.084
VALLE D'AOSTA	526	478	908	756	4.814.918
VENETO	13.157	10.525	24.302	18.443	63.725.627
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>152.911</b>	<b>117.985</b>	<b>266.771</b>	<b>191.931</b>	<b>737.879.446,55</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	538	795	289	262	191	239	2.314
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	98	76	44	22	2	0	242
ENTI DI VIGILANZA	4	9	6	7	2	11	39
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	3	2	2	2	2	7	18
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.835	2.046	873	769	473	1.630	7.626
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	0	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	27	35	23	15	11	7	118
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	161	158	58	30	17	22	446
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.578	1.463	666	386	107	22	4.222
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.046	721	414	414	284	868	3.747
MINISTERI	1.179	1.584	716	686	503	533	5.201
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	17	16	23	44	107	207
PROVINCE AUTONOME	2.746	5.589	1.486	791	280	545	11.437
REGIONI A STATUTO SPECIALE	534	811	355	217	98	221	2.236
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	9.976	15.190	7.777	5.799	2.451	4.240	45.433
SCUOLA	14.883	24.584	4.144	1.175	637	291	45.714
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.363	4.491	3.233	4.136	3.004	6.596	25.823
UNIVERSITA'	10.850	15.118	5.171	2.875	1.079	2.013	37.106
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>49.823</b>	<b>72.689</b>	<b>25.273</b>	<b>17.609</b>	<b>9.185</b>	<b>17.352</b>	<b>191.931</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	175	97	56	49	31	31	439
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	43	34	23	14	2	0	116
ENTI DI VIGILANZA	4	4	3	3	2	11	27
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	2	2	0	1	5	14
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.179	1.179	531	466	278	1.146	4.779
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	15	23	12	9	4	2	65
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	2	0	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	120	123	43	19	11	15	331
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	985	997	441	245	59	18	2.745
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	767	528	312	293	213	717	2.830
MINISTERI	538	803	365	312	253	286	2.557
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	0	11	10	16	29	77	143
PROVINCE AUTONOME	1.423	2.710	653	344	150	325	5.605
REGIONI A STATUTO SPECIALE	381	503	225	126	60	163	1.458
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	6.995	9.174	4.351	3.255	1.506	2.770	28.051
SCUOLA	10.146	15.149	2.417	631	516	96	28.955
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.835	2.545	1.754	2.288	1.825	4.521	15.768
UNIVERSITA'	7.066	9.658	3.411	1.873	702	1.390	24.100
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>32.678</b>	<b>43.540</b>	<b>14.609</b>	<b>9.943</b>	<b>5.642</b>	<b>11.573</b>	<b>117.985</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne

COMPARTO	Collaborazione coordinata e continuativa	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.390	2.511	1	3.902
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	137	151	0	288
ENTI DI VIGILANZA	146	126	0	272
ENTI EX ART. 70 D.LGS. 165/2001	4	22	0	26
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2.852	5.657	0	8.509
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	68	62	0	130
FORZE ARMATE	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	5	0	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	265	201	0	466
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.262	3.576	0	4.838
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.870	2.941	0	4.811
MINISTERI	3.058	4.638	0	7.696
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	194	37	0	231
PROVINCE AUTONOME	2.207	10.711	0	12.918
REGIONI A STATUTO SPECIALE	334	3.126	0	3.460
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	7.374	64.505	0	71.879
SCUOLA	3.377	51.894	0	55.271
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	11.308	20.450	0	31.758
UNIVERSITA'	26.434	33.877	0	60.311
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>62.280</b>	<b>204.490</b>	<b>1</b>	<b>266.771</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	21	0	0	3.881	3.902
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	288	288
ENTI DI VIGILANZA	6	0	0	266	272
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	9	0	0	17	26
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	818	0	0	7.691	8.509
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	130	130
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	5	5
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	466	466
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3	0	0	4.835	4.838
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2	0	0	4.809	4.811
MINISTERI	33	0	0	7.663	7.696
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	0	0	230	231
PROVINCE AUTONOME	291	0	0	12.627	12.918
REGIONI A STATUTO SPECIALE	396	0	0	3.064	3.460
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	13.539	0	0	58.340	71.879
SCUOLA	16	0	0	55.255	55.271
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.932	0	0	28.826	31.758
UNIVERSITA'	161	13	0	60.137	60.311
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.228</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>248.530</b>	<b>266.771</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	0	0	0	6.378.747	6.378.747
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0	0	470.949	470.949
ENTI DI VIGILANZA	27.568	0	0	485.742	513.310
ENTI EX ART. 70 D. LGS. 165/2001	140.243	0	0	80.027	220.270
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.058.301	0	0	58.571.075	61.629.376
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	0	0	437.706	437.706
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	47	47
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	0	0	1.215.751	1.215.751
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	9.106	0	0	8.525.853	8.534.959
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	9.874	0	0	22.101.180	22.111.054
MINISTERI	306.006	0	0	26.129.845	26.435.850
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	34.708	0	0	3.167.231	3.201.938
PROVINCE AUTONOME	631.438	0	0	33.460.264	34.091.702
REGIONI A STATUTO SPECIALE	601.424	0	0	7.352.436	7.953.860
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	22.746.478	0	0	157.823.147	180.569.624
SCUOLA	11.182	0	0	61.761.548	61.772.731
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.073.836	0	0	216.324.002	226.397.838
UNIVERSITA'	549.298	8.080	0	95.386.355	95.943.733
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>38.199.460,36</b>	<b>8.080,34</b>	<b>0,00</b>	<b>699.671.905,85</b>	<b>737.879.446,55</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Settembre 2014)

PAGINA BIANCA

## **ALLEGATO B**

PAGINA BIANCA

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO****Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.*

**Art. 7. Gestione delle risorse umane.**

*(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)*

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o

con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso <sup>(12)</sup>.

*6-bis.* Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione <sup>(13)</sup>.

*6-ter.* I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6 <sup>(14)</sup>.

*6-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144* <sup>(15) (16)</sup>.

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

### **Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995,

*convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)* <sup>(217)</sup>

*In vigore dal 31 ottobre 2013*

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. <sup>(202)</sup>

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. <sup>(207)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. <sup>(218)</sup>

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. <sup>(208)</sup>

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. <sup>(209)</sup>

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche

occasionalmente, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: <sup>(216)</sup>

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica <sup>(203)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. <sup>(210)</sup>

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. <sup>(211)</sup>

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. <sup>(210)</sup>

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;